

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE.**

TRA

La Provincia di Brescia, di seguito denominata Provincia, con sede in Brescia Palazzo Broletto Piazza Paolo VI, n. 29 – Codice fiscale ..... nella persona del Presidente.....

E

Il Comune di ..... di seguito denominato Comune, con sede in ..... - Codice Fiscale ..... nella persona del.....

Nell'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., nella sede della Provincia di Brescia.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare alle Province le funzioni di Stazione Appaltante di lavori pubblici, previo rimborso dei costi sostenuti dalle stesse per le attività espletate;
- ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014 e modificato dall'art. 23 bis della legge n. 114 del 2014, i Comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere per l'acquisizione di lavori, beni e servizi alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56 la Provincia, d'intesa con i Comuni, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di Stazione Appaltante;
- la Provincia di Brescia, quale Ente con funzioni di area vasta, anche al fine di non disperdere le proprie competenze in materia, intende mettere a disposizione dei Comuni i propri Uffici, oltre ad esercitare le funzioni richiamate dal comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il D.P.C.M. 30-06-2011, per quanto compatibile, trova applicazione in merito alla gestione della procedura di gara e ai rapporti tra la Provincia e i Comuni aderenti;
- la Provincia, oltre ad esercitare la funzione di Stazione Appaltante, si rende disponibile a mettere a disposizione dei Comuni aderenti, qualora ricorrano i presupposti di legge, il proprio strumento elettronico, acquisito in modalità *cloud*, per l'acquisizione di beni e servizi. In tal caso la Provincia assicura al Comune l'assistenza tecnica e amministrativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1**

**(Oggetto della convenzione)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014 n. 56, i rapporti tra la Provincia e il Comune per:

- a) l'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante da parte della Provincia per conto del Comune;
- b) l'utilizzo da parte del Comune dello strumento elettronico messo a disposizione dalla Provincia, se consentito dalla vigente normativa, per l'acquisizione di beni e servizi in autonomia.

## **Art. 2**

### **(Ambito di operatività della funzione di Stazione Appaltante)**

L'ambito di operatività della funzione di Stazione Appaltante per conto dei Comuni non capoluogo è relativa ai lavori, alle forniture ed ai servizi.

## **Art. 3**

### **(Attività e servizi della Stazione Appaltante)**

1. La Provincia, quale Stazione Appaltante per conto del Comune, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) presta assistenza al Comune nell'individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza al lavoro, servizio e fornitura e alle effettive esigenze dell'ente interessato;
- b) concorda con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) assiste il Comune nella redazione del capitolato speciale;
- d) definisce con il Comune il criterio di aggiudicazione;
- e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g) svolge le funzioni di seggio di gara;
- h) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
  - presta assistenza al Comune nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  - nomina la Commissione Giudicatrice per l'esame dell'offerta tecnica. La Commissione è presieduta dal Responsabile del procedimento ed è composta da esperti formalmente designati dal Comune. Le relative spese sono impegnate e liquidate dal Comune;
- i) provvede all'aggiudicazione provvisoria;
- j) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- k) assiste il Comune ai fini della stipulazione del contratto;
- l) pubblica il bando di gara entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta d'indizione, corredata dalla determinazione a contrarre e dai relativi elaborati progettuali;
- m) completata la procedura inerente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, inoltra copia integrale del fascicolo al Comune, ai fini degli atti consequenziali e degli adempimenti inerenti l'Osservatorio dei contratti, la trasparenza e l'anticorruzione.

2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al comma 1, la Stazione Appaltante potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune.

3. In caso di utilizzo dello strumento elettronico per l'acquisizione di forniture e prestazioni di servizi in forma autonoma da parte del Comune, la Stazione Appaltante fornisce assistenza amministrativa e tecnica.

## **Art. 4**

### **(Attività di competenza del Comune)**

1. Restano di competenza del Comune:
  - a) l'individuazione delle opere, dei beni e dei servizi da appaltare;
  - b) la validazione dei progetti, di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, l'approvazione degli stessi e del capitolato speciale d'appalto contenente, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione dei valori ponderali;
  - c) l'adozione della determinazione a contrarre;
  - d) la richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico Progetto (CUP);
  - e) l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d'appalto;
  - f) l'affidamento della direzione dei lavori;
  - g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto dei propri regolamenti;
  - h) l'attestazione/certificato di regolare esecuzione, il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
  - i) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti in acconto e a saldo del contratto;
  - j) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - k) tutti gli adempimenti inerenti la trasparenza e l'anticorruzione.
2. Il Comune comunica alla Provincia, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture che intende appaltare tramite Provincia nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
3. Il Comune fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti di Stazione Appaltante, così come definiti all'art. 3.

**Art. 5**  
**(Responsabile del procedimento)**

Il Comune nomina il Responsabile del procedimento ex art. 10 D.Lgs. n.163/2006 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi.

**Art. 6**  
**(Determinazione a contrarre)**

La determinazione a contrarre deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti alla Stazione Appaltante sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 8.

**Art. 7**  
**(Decorrenza e durata della convenzione)**

1. La convenzione tra le parti decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà da parte del Comune e della Provincia.
2. Il recesso è consentito ad entrambe le parti con formale preavviso minimo di giorni 30 (trenta). In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla Provincia devono essere completati.

## **Art. 8**

### **(Risorse per l'espletamento e la gestione delle funzioni di Stazione Appaltante)**

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto dei Comuni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo Comune richiedente la gara.
2. Le somme dovute alla Provincia quale Stazione Appaltante da parte del Comune saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrarre e liquidate all'atto dell'aggiudicazione definitiva.
3. L'ammontare delle somme dovute sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti percentuali, aggiungendo ad esse le spese sostenute per le comunicazioni/pubblicazioni di legge:

#### **FORNITURE E SERVIZI**

- 0,8% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- 0,5% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi di rilievo comunitario, fino ad un massimo di 6.000,00 euro;

#### **LAVORI**

- 0,8% sull'importo a base d'appalto per lavori fino a 200.000,00 euro;
- 0,5% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre 200.000,00 euro fino a 500.000,00 euro;
- 0,25% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre 500.000,00 euro fino ad un massimo di 6.000,00 euro.

4. Le somme, come sopra determinate sono trattenute dalla Stazione Appaltante quale rimborso delle spese di personale e generali (energia, telefonate, ecc.) sostenute per l'espletamento delle attività inerenti la gara.
5. Nei casi in cui la procedura, correttamente espletata, non si concluda con l'aggiudicazione definitiva per causa non imputabile al Comune, questo sarà tenuto al rimborso di cui al comma 3 calcolato con una riduzione di 2/3 delle percentuali previste. La medesima riduzione si applica altresì nel caso in cui la Stazione Appaltante si limiti a fornire esclusivamente l'assistenza alla predisposizione degli atti di gara (e schema contrattuale) relativi alla procedura espletata in forma autonoma dal Comune, qualora consentito dalla legge.
6. Al termine del periodo di sperimentazione (31 dicembre 2016), e comunque in caso di acquisizione di uno strumento elettronico, la Provincia si riserva la facoltà di rivedere con gli Enti le predette percentuali.

## **Art. 9**

### **(Strumenti di comunicazione tra i contraenti)**

In aggiunta all'indirizzo generale di posta elettronica certificata: [protocollo@pecprovincia.bs.it](mailto:protocollo@pecprovincia.bs.it), per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione verrà istituito apposito indirizzo di posta elettronica: [stazioneappaltante@provincia.brescia.it](mailto:stazioneappaltante@provincia.brescia.it).

## **Art. 10**

### **(Contenzioso)**

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono di competenza del Comune che ha indetto la gara ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva.

2. La Stazione Appaltante è tenuta a fornire ogni elemento tecnico-giuridico per la difesa in giudizio.

3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico del Comune.

**Art. 11**  
**(Esenzione per bollo e registrazione)**

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 12**  
**(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.